



COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO MERCATI ANTI QUARIATO,
COLLEZIONISMO E VINTAGE

ART. 1

TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, ai sensi della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, delle attività a rilevanza locale appartenenti alla tipologia “mercati di antiquariato, collezionismo e vintage”;
2. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare il territorio ed incrementare le presenze turistiche attraverso l'organizzazione e la promozione di mercati straordinari di prodotti dell'antiquariato, del modernariato, dell'artigianato, del collezionismo, dell'ingegno e cose usate nella corretta coesistenza con le altre forme di commercio sia in sede fissa che sulle aree pubbliche e tenuto conto della differente incidenza delle attività secondo il settore e la tipologia di appartenenza.

ART. 2

FORME DI GESTIONE

1. L'amministrazione Comunale organizza tali mercati in economia o affidando la gestione dei servizi connessi completamente o in parte a terzi.

ART. 3

GESTIONE ESTERNALIZZATA

1. Qualora la gestione delle manifestazioni venga affidata in tutto o in parte a soggetti esterni, questi ultimi dovranno rientrare in una delle seguenti tipologie:
 - associazioni di categoria di commercianti;
 - associazioni culturali, turistiche, ricreative, comunque senza scopo di lucro;
 - enti di terzo settore di tipo associativo iscritte al Registro obbligatorio, previsto dalla normativa in vigore;
 - imprese private nel cui oggetto sociale siano implicite le attività di commercio su aree pubbliche o promozione di attività culturali e/o similari
2. La gestione esternalizzata oggetto del presente articolo comporta la stipula di apposita convenzione ed il trasferimento degli obblighi del presente regolamento in capo al soggetto gestore.
3. Nell'ipotesi di gestione diretta, la selezione delle domande avviene in base a criteri definiti con apposito atto della giunta comunale.

ART. 4

CARATTERISTICHE

1. I mercati si svolgono all' interno del centro storico, identificando secondo necessità gli spazi utilizzabili per l'esposizione in apposita planimetria, che diventa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Per esigenze di pubblico interesse, viabilità, pubblica sicurezza o per causa di forza maggiore o per sovrapposizione delle giornate di svolgimento dei mercati con le fasi di allestimento o di



COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Sportello Unico Attività Produttive

realizzazione di altre manifestazioni o altri eventi comunali, potranno essere introdotte con atto amministrativo motivato modifiche relativamente alla localizzazione ed alla data di svolgimento.

ART. 5
VINCOLI MERCEOLOGICI

1. Nei mercati possono essere esposti e venduti esclusivamente oggetti di antiquariato, d'epoca, di modernariato e usati appartenenti ai seguenti generi merceologici: arredi, mobili, opere di pittura, scultura e grafica o articoli di collezionismo o oggetti di antichità o di interesse storico archeologico, porcellane, cristallerie, numismatica e filatelia o stampe e cartoline, altri documenti di stampa, articoli di carta in genere o atlanti e mappe o manoscritti ed autografi o strumenti ottici, strumenti musicali, grammofoni, dischi, altri strumenti di riproduzione sonora e comunicazione o tappeti, stuoie, vestiario ed accessori di moda vintage, arazzi o militari ed onorificenze o altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso;
2. Le suddette merceologie possono essere suddivise in manifestazioni distinte in base a criteri definiti con apposito atto della giunta comunale.

ART. 6
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I due mercati si svolgono nel Centro Storico di Iseo con cadenza mensile nelle giornate di domenica da determinare con apposito atto.
2. L'orario delle manifestazioni è dalle ore 08,00 alle ore 18,00 ed ore 19,00 con l'ora legale.

ART. 7
PARTECIPANTI

1. Possono partecipare alla mostra mercato i commercianti autorizzati su area pubblica.
2. In appendice ai mercati sono ammessi espositori di proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs n. 114/1998, diverse dalle lavorazioni artistiche e tradizionali di carattere artigianale, che svolgono l'attività in forma abituale e professionale.

ART. 8
ALLESTIMENTO E OCCUPAZIONE DELLE AREE

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato in modo decoroso e senza arrecare danno o pericolo a cose o a persone.
2. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o a terzi.
3. L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici o ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti.

ART. 9
UTILIZZO DEL MEZZO

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione a meno che non siano parte integrante della struttura espositiva.



COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Sportello Unico Attività Produttive

ART. 10
MODALITA' DI RECESSO

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.
2. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
 - in caso di gravi impedimenti familiari debitamente motivati;
 - per cessazione dell'attività;
 - per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.
3. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune con congruo preavviso

ART. 11
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e dell'eventuale fornitura di energia elettrica.
2. In caso di gestione esternalizzata, ogni espositore inoltre dovrà versare una quota di partecipazione al soggetto gestore per i servizi svolti per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (noleggio gazebo, spese per la comunicazione, fornitura di materiale che dia uniformità d'immagine al mercato, ecc..).

ART. 12
PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve conferire in proprio tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita.
2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal regolamento di igiene urbana.

Art. 13
ATTIVITA' COLLATERALI

1. All'interno del mercato possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori di altri settori la cui attività sia consona alle caratteristiche del mercato dell'iniziativa particolare.

Art. 14
SANZIONI

1. Per le sanzioni alla disciplina del commercio sulle aree pubbliche si fa totale riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 27 della Legge 2 febbraio 2010, n. 6.
2. Nei casi di occupazione abusiva in spazi ed aree pubbliche durante l'esposizione, la vendita o scambio delle merci, effettuate senza la prescritta autorizzazione si procede ai sensi dell'art. 33 della Legge 2 febbraio 2010, n. 6.



COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Sportello Unico Attività Produttive

3. Per qualsiasi altra tipologia di illecito contenuta nel presente regolamento comunale e non espressamente punita con sanzioni previste dalla Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 100,00 ad Euro 1000,00.
4. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive. Alla stessa Autorità sono inoltrati scritti difensivi.
5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24/11/1981, n. 689.
6. In caso di più violazioni del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.